

conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

« Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che, essendo forniti dello stipendio di lire 1,800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla metà dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.

« La somma occorrente al pagamento dell'assegno personale anzidetto, graverà sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

#### Art. 7.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addebiati all'ufficio della statistica giudiziaria e notarile potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.

PELLECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLECCHI. Mi pare troppo lasciare un capo di cancelleria al Ministero. Quindi stabilirei in questo articolo che solo essendo cancellieri capi di pretura si possa ancora restare al Ministero.

MANNA. È una facoltà quella che si concede.

PELLECCHI. I capi delle cancellerie è meglio che rimangano nelle loro residenze.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. La prego di non insistere, onorevole Pellecchi.

Non è emendamento scritto il suo, e poi ad ogni modo si tratta di una facoltà che non potrà dar luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 ed ultimo con questa modificazione: che si tolgano le parole: *giudiziaria e notarile*.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 566-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Spetta di parlare all'onorevole De Felice.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Dichiaro che poichè ho interesse a che questa legge sia sollecitamente approvata perchè i piccoli produttori di agrumi sollecitano un provvedimento che moralizzi l'attuale stato di cose, io rinunzio a parlare augurandomi che tutti gli altri seguano il mio esempio e facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Di Cesarò?

DI CESARÒ. Idem. (*Ilarità — Bene!*)

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Pasquale Libertini.

LIBERTINI PASQUALE. Rinunzio a parlare nella discussione generale, salvo a parlare poi nella discussione degli articoli.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. È un diritto che nessuno può toglierle, onorevole Libertini.

Non vi sono altri iscritti.

Il relatore della maggioranza, e il relatore della minoranza, desiderano di parlare, giacchè non vi è stata discussione generale?

LIBERTINI GESUALDO, *relatore*. Poichè il dibattito si ferma alle relazioni stampate, restano valide le ragioni dell'una e dell'altra parte, ed io rinunzio a parlare, se altri non parla.

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Rossi...

ROSSI EUGENIO, *relatore della minoranza*. Rinunzio a parlare uniformandomi agli accordi presi ieri, perchè una discussione adeguata all'argomento, nelle presenti condizioni della Camera, non sarebbe possibile.

Semplicemente dichiaro che voterò contro l'approvazione degli articoli 14 e 15 per le ragioni accennate nella relazione presentata a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli: